Sentenza: n. 277 del 21 ottobre 2011;

Materia: elezioni incompatibilità parlamentari;

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale;

Limiti violati: Costituzione artt. 3, 51, 67 e 97;

Ricorrente: Tribunale civile di Catania;

Oggetto: Legge 15 febbraio 1953, n.60, artt.1, 2, 3, e 4;

Esito: illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, e 4 della legge 15 febbraio 1953, n.60 (Incompatibilità parlamentari), nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti; inammissibilità della questione di legittimità della legge della Regione Sicilia 24 giugno 1986, n.31; della legge della Regione Sicilia 26 agosto 1992, n. 7 e della legge della Regione Sicilia 15 settembre 1997, n.35.

Estensore nota: Panfilia di Giovine.

La Corte Costituzionale ha dichiarato, con la sentenza in esame, l'illegittimità costituzionale degli articoli1, 2, 3, e 4 della legge 15 febbraio 1953, n.60 (Incompatibilità parlamentari), nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

La questione è stata sollevata dinanzi alla Consulta dal Tribunale civile di Catania, nel corso di un giudizio promosso da un cittadino elettore nei confronti del Sindaco del Comune di Catania, per accertare la sussistenza della causa di incompatibilità tra la carica di sindaco e quella di senatore della Repubblica. Secondo il rimettente le disposizioni della legge statale censurata contrasterebbero in parte qua: a) con gli artt. 3 e 51 della Costituzione, per violazione del principio che esige l'uniforme garanzia per tutti i cittadini, in ogni parte del territorio nazionale, del diritto fondamentale di elettorato attivo e passivo, poiché la mancata previsione del divieto di cumolo può comportare una disparità di trattamento tra la posizione di coloro che son già parlamentari e vogliono candidarsi alla carica locale, sui quali non grava nessun obbligo, e coloro che al contrario, sono titolari di un ufficio pubblico locale e intendono partecipare alla competizione elettorale per uno dei rami del Parlamento, su cui grava l'obbligo di dimettersi preventivamente; nonché per violazione del principio di ragionevolezza, in quanto un soggetto non può assumere durante il proprio mandato uffici o cariche che gli avrebbero precluso l'eleggibilità rispetto a quello ricoperto per primo, b) con l'art. 67 della Costituzione in ragione della possibile contrapposizione di interessi tra enti locali ed organizzazione statuale con conseguente vulnus del principio di libertà di mandato, per possibile conflitto di interessi tra l'impegno del deputato e quello di sindaco, c) con l'art.97 della Costituzione poiché il cumulo degli uffici di sindaco di un Comune con rilevante popolazione e di parlamentare nazionale può ripercuotersi negativamente sull'efficienza e imparzialità delle funzioni esercitata cumulativamente.

La consulta ha ritenuto fondata nel merito la guestione del remittente ed è intervenuta adottando una pronuncia additiva capace di eliminare il vulnus derivante dalla evidenziata lacuna normativa che comportava la "lesione non soltanto del canone di uguaglianza e ragionevolezza ma anche della stessa libertà di elettorato attivo e passivo." La legge statale (art. 7, primo comma, lettera c), del d. P. R n. 361 del 1957, recante il testo unico per l'elezione alla Camera dei deputati, e a sua volta, l'art. 5 del decreto legislativo n.533 del 1991, recante il testo unico per l'elezione del Senato della Repubblica) dispone, infatti, espressamente che non sono eleggibili alla carica di parlamentare nazionale i presidenti delle Province ed i sindaci dei Comuni con più di 20.000 abitanti, ma nulla dice riguardo all'ipotesi inversa, cioè sull'ineleggibilità a sindaco di chi è già parlamentare. La Corte ha ritenuto opportuno "verificare la coerenza di un sistema in cui , alla non sindacabile scelta operata dal legislatore (che evidentemente produce in sé una indubbia incidenza sul libero esercizio del diritto di elettorato passivo) di escludere l'eleggibilità alla Camera o al Senato di chi contemporaneamente rivesta la carica di Sindaco di un grande Comune, non si accompagni la previsione di una causa di incompatibilità per il caso in cui la stessa carica sopravvenga rispetto alla elezione a membro del Parlamento nazionale". I giudici costituzionali, quindi, anche alla luce di precedenti sentenze costituzionali hanno ritenuto necessario che il "menzionato parallelismo sia assicurato, allorquando il cumulo tra gli uffici elettivi sia comunque, ritenuto suscettibile di compromettere il libero ed efficiente espletamento della carica", così come previsto dagli artt. 3 (principio di uguaglianza) e 51 (libertà di elettorato attivo e passivo) della Costituzione.